



GAUDIANO DI LAVELLO (PZ)

AREA: AMMINISTRATIVA

SETTORE: CONTRATTI – APPALTI – PATRIMONIO  
– CONTENZIOSO

**DELIBERA COMMISSARIALE**

Data: **26 APR 2016**

Delibera n. **85**

Oggetto: Giudizi n. 45280, n. 45284, n. 45285 e n. 45332 innanzi alla Corte di Conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello – Sentenza n. 102/2016 – Nomina del responsabile del Procedimento per il recupero delle somme.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano

**VISTA** la Legge Regionale n. 33/2001 “Norme in materia di bonifica integrale”;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 211 dello 03.03.2015 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, commi 2 e 3, della L.R. 27.01.2015, n. 4, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica l'Avv. Giuseppe Musacchio;

**PREMESSO:**

**CHE** con la Sentenza della Sezione Giurisdizionale Basilicata della Corte dei Conti n. 187/2012, depositata il 26.11.2012, sono stati condannati i Sigg.: Nicola Rocco Barbangelo, Saverio Carlucci, Raffaele Domenico Carretta, Donato Di Ciommo, Saverio Gargano, Mauro Caprioli, Michele Di Tuccio, Michele Moscaritolo, Gerardo Amedeo Claps, Mauro Mazzarelli, Antonio Sonnessa e Antonio Rosario Miranda al pagamento in favore del Consorzio della somma complessiva di € 133.075,00, così ripartita: Nicola Rocco Barbangelo € 21.484,00, Saverio Carlucci € 13.147,00, Raffaele Domenico Carretta € 21.484,00, Donato Di Ciommo € 17.318,00, Saverio Gargano € 17.318,00, Mauro Caprioli € 4.166,00, Michele Di Tuccio € 4.166,00, Michele Moscaritolo € 4.171,00, Gerardo Amedeo Claps € 4.166,00, Mauro Mazzarelli € 4.166,00, Antonio Sonnessa € 17.318,00 e Antonio Rosario Miranda € 4.171,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al soddisfo, nonché, in via solidale, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario liquidate in € 1.892,74;

**CHE** con i ricorsi n. 45280, n. 45284, n. 45285 e n. 45332 i suddetti, ex amministratori e/o dipendenti dell'Ente, hanno proposto ricorso avverso la Sentenza della Sezione Giurisdizionale Basilicata della Corte dei Conti n. 187/2012;

**CHE** con nota n. 0002781 dello 04.04.2016, acclarata al protocollo n. 871 del 12.04.2016, la Corte dei Conti, Procura Generale – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, ha trasmesso al Direttore del Consorzio la copia in forma esecutiva della sentenza di condanna n. 102/2016, pronunciata nei giudizi di responsabilità, iscritti ai n. 45280, n. 45284, n. 45285 e n. 45332, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, approvato con R.D. 13.08.1933 n. 1038 e successive modifiche ed integrazioni;





**CHE** con la succitata Sentenza la Corte dei Conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello ha confermato integralmente la sentenza impugnata;

**CHE** con detta nota si richiama l'attenzione sul Regolamento emanato con D.P.R. n. 260/1998 inerente la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale chiedendo ai sensi dell'art. 7 di comunicare al procuratore Regionale, entro 30 giorni dal ricevimento, le generalità complete del funzionario responsabile del procedimento relativo al recupero in questione;

**RITENUTO** quindi provvedere ad organizzare il recupero del credito derivante dalla detta Sentenza n. 102/2016 ed alla nomina del responsabile del procedimento;

**RICHIAMATO** l'art. 1 del D.P.R. n. 260/98 il quale teste recita: “alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti con sentenza o ordinanza esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'Amministrazione, o l'Ente titolare del credito con provvedimento dell'organo di Governo o Amministrazione interessata;

**VISTA** la nota n. 0002781 dello 04.04.2016 della Procura Generale della Corte dei Conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

**RITENUTO** di dover individuare il responsabile del procedimento relativo al recupero in questione;

**SENTITO** il parere espresso in forma favorevole dal Direttore Amministrativo Dott. Pennacchio;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

### DELIBERA

- 1) di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di PRENDERE ATTO della Sentenza n. 102/2016 n. 102/2016, pronunciata Corte dei Conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello;
- 3) di INDIVIDUARE ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 260/98 il responsabile del procedimento relativo al recupero dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti con la sentenza n. 102/2016 nella persona DOT. PILENO PENNACCHIO;
- 4) di PROCEDERE, attraverso l'azione del suddetto responsabile, al recupero delle somme così come liquidate nelle sentenze sopra citate, oltre che ai conseguenti e correlati adempimenti previsti dalla normativa;
- 5) di DARE ATTO che il responsabile del procedimento dovrà procedere alla comunicazione di cui all'art. 7 del D.P.R. 260/88;
- 6) di AUTORIZZARE gli Uffici consortili competenti a dare corso alle incombenze discendenti dal presente deliberato;
- 7) di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 33/2001, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e di merito, né a quello successivo di legittimità, per cui lo stesso è da ritenersi eseguibile e verrà trasmesso alla Regione Basilicata qualora ne faccia richiesta per l'attività di controllo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Avv. Giuseppe Pio Musacchio





Il Funzionario preposto alla gestione contabile ATTESTA che è stato assunto impegno contabile n. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_, e per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
\_\_\_\_\_

Il Funzionario estensore del presente deliberato esprime parere FAVOREVOLE

Data 19.04.2016

Il Funzionario  
Februco D'Aquino

VISTO : Il Capo Settore

Februco D'Aquino

VISTO : Il Dirigente

\_\_\_\_\_



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario addetto, visti gli atti di ufficio

### ATTESTA

Che la presente delibera commissariale n° 85 del 26/04//2016 viene affissa all' albo pretorio consortile il 27/04/2016;

- Che, in **quanto atto non soggetto a controllo**, è immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 26, punto 4, L.R.B. n. 33/01 e art. 48, 4° comma, Statuto ;
- Che, in **quanto atto soggetto a controllo preventivo di legittimità e di merito**, esplicherà i suoi effetti successivamente all'approvazione della Giunta Regionale di Basilicata, secondo quanto disposto dall'art. 26 , punto 6, L.R.B. n.33/01 e art, 48, 3° comma, Statuto;
- Che è stata pubblicata all'Albo Pretorio consortile per tre giorni lavorativi consecutivi, come previsto dall' art. 48 dello statuto, ovvero dal 27/04/2016 al 29/04/2016

Il Funzionario Responsabile



La presente delibera viene trasmessa il .....prot. n.....alla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell' art. 26 della L.R. n.33 del 06.09.2001:

- 1) Per il controllo preventivo di legittimità e merito,
- 2) Per il controllo successivo di legittimità
- 3) Con l'elenco degli atti non soggetti a controllo

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale.

Il Funzionario Responsabile

.....

## **D.P.R. del 24/6/1998 n.260**

### ***Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale***

**Circ. 14 giugno 1999, n. 35**, *Recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti.*

**Circ. 19 luglio 1999, n. 56/99**, *Recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti.*

**Circ. 13 dicembre 1999, n. 298**, *Recupero dei crediti derivanti da sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei Conti.*

**Circ. 27 novembre 2000, n. 265**, *Regolamento approvato con D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna per danno erariale pronunciate dalla Corte dei Conti. Trasmissione del D.M. 22 luglio 1999.*

**Circ. 4 dicembre 2000, n. 267**, *Recupero dei crediti derivanti da sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei conti.*

**Decreto del Presidente della Repubblica 24/6/1998 n.260<sup>1</sup>**

**Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale<sup>2</sup>.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59, allegato 1, n.22;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO il regio decreto 5 settembre 1909, n.776;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n.827;

VISTO il regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n.1038;

VISTO il testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

ACQUISITO il parere reso dalla Corte dei Conti, a Sezioni riunite nell'adunanza del 17 settembre 1997;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1998;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

<sup>1</sup> Pubblicato sulla G.U. serie generale n.180 del 4/8/98

<sup>2</sup> Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 19 luglio 1999, n. 56/99;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 14 giugno 1999, n. 35;

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 13 dicembre 1999, n. 298; Circ. 27 novembre 2000, n. 265; Circ. 4 dicembre 2000, n. 267.

## **Art. 1** **(Competenza)**

1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con sentenza o ordinanza esecutiva a carico di responsabili per danno erariale, provvede l'Amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.400, o con provvedimento dell'organo di governo dell'Amministrazione o ente interessati.

## **Art. 2** **(Recupero delle somme)**

1. Il recupero è effettuato mediante ritenuta nei limiti consentiti dalla normativa in vigore su tutte le somme dovute ai responsabili in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati. Il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio di cui all'articolo 5.

2. Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio che ha in carico il credito alla quale l'ufficio o l'ente erogatore dà esecuzione immediata.

3. A richiesta del debitore il pagamento può essere effettuato a rate, il cui numero è determinato dall'ufficio di cui al comma 2, tenuto conto, entro i limiti di cui al comma 1, dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche del debitore.

4. Per la riscossione dei crediti dello Stato non recuperati nelle forme disciplinate dal presente regolamento, l'ufficio competente procede all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43; per i crediti vantati dagli enti locali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

## **Art. 3** **(Garanzia ipotecaria)**

1. Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in carico il credito può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari ai crediti liquidati della Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva, alle spese di iscrizione e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

## **Art. 4** **(Procedure contabili)**

1. Con provvedimento del Ministro competente o dell'organo di Governo dell'amministrazione o ente interessato, sono altresì individuate le procedure, la documentazione e le scritturazioni contabili necessarie per la riscossione, nonché l'apposita voce di entrata di bilancio nella quale vengono iscritte le somme riscosse.

**Art.5**  
**(Bilancio)**

1. I crediti liquidati ed ogni altra somma connessa ai medesimi sono iscritti in apposita voce di entrata del bilancio dello Stato o della diversa amministrazione o ente interessati, secondo le regole che rispettivamente ne disciplinano la struttura, ferma restando in ogni caso la spettanza allo Stato delle spese di giudizio.

**Art.6**  
**(Giudizio di interpretazione in sede di esecuzione)**

1. Qualora in sede di esecuzione sorgano questioni di interpretazione delle sentenze di condanna, il giudizio di interpretazione, previsto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214, e dall'articolo 25 del Regolamento di procedura, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n.1038, può essere proposto dal procuratore regionale competente, o dal titolare dell'ufficio.

**Art.7**  
**(Comunicazioni al procuratore regionale)**

1. Il titolare dell'ufficio che procede all'esecuzione dà notizia al procuratore regionale competente per territorio dell'inizio della procedura indicando il responsabile del procedimento, comunica al procuratore regionale stesso la conclusione del procedimento di propria competenza, specificando le partite riscalate, quelle assoggettate a ritenuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e quelle date in carico al concessionario per la riscossione ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

**Art. 8**  
**(Abrogazioni)**

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regio decreto 5 settembre 1909, n.776.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ogni qualvolta altre disposizioni richiamano il regio decreto 5 settembre 1909, n.776.

**Art. 9**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Circ. 14 giugno 1999, n. 35<sup>3</sup>**

**Recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti.**

Con riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260, concernente la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 4, si conferma la validità delle disposizioni impartite con la circolare 10 gennaio 1997, n. 3, ad eccezione delle modalità di pagamento delle somme dovute che deve essere eseguito sul c/c postale n. 31617004, intestato alla Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato 350, via XX Settembre, n. 97/e - 00187 Roma.

Alla stessa Tesoreria centrale e con le medesime modalità devono affluire anche le somme riscosse a mezzo ruoli dai Concessionari.

Pertanto, nel ribadire la competenza dell'Ufficio centrale del bilancio presso questo Ministero alla contabilizzazione delle somme in parola, si rende necessario che i concessionari inviino alla Ragioneria provinciale competente per territorio e all'ufficio finanziario incaricato del servizio contabile in materia di entrate e patrimoni, che hanno prenotato l'entrata nelle proprie scritture, la fotocopia della quietanza di versamento.

Sulla base di tale documento la Ragioneria e il citato ufficio finanziario opereranno il discarico di corrispondente importo dai relativi ruoli.

È appena il caso di precisare che il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo delle somme in argomento fa venir meno il trasferimento del credito all'Amministrazione del demanio, come era indicato al punto 2.5 della richiamata circolare n. 3 del 1997.

Il Ragioniere Generale dello Stato

---

<sup>3</sup> Emanata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**Circ. 19 luglio 1999, n. 56/99<sup>4</sup>**

**Recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti.**

Per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, si trasmette la circolare 14 giugno 1998, n. 35, prot. n. 143207 del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, concernente la materia in oggetto.

Il Direttore generale

Recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti.

Con riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260, concernente la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 4, si conferma la validità delle disposizioni impartite con la circolare 10 gennaio 1997, n. 3, ad eccezione delle modalità di pagamento delle somme dovute che deve essere eseguito sul c/c postale n. 31617004, intestato alla Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato 350, via XX Settembre, n. 97/e - 00187 Roma.

Alla stessa Tesoreria centrale e con le medesime modalità devono affluire anche le somme riscosse a mezzo ruoli dai Concessionari.

Pertanto, nel ribadire la competenza dell'Ufficio centrale del bilancio presso questo Ministero alla contabilizzazione delle somme in parola, si rende necessario che i concessionari inviino alla Ragioneria provinciale competente per territorio e all'ufficio finanziario incaricato del servizio contabile in materia di entrate e patrimoni, che hanno prenotato l'entrata nelle proprie scritture, la fotocopia della quietanza di versamento.

Sulla base di tale documento la Ragioneria e il citato ufficio finanziario opereranno il discarico di corrispondente importo dai relativi ruoli.

È appena il caso di precisare che il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo delle somme in argomento fa venir meno il trasferimento del credito all'Amministrazione del demanio, come era indicato al punto 2.5 della richiamata circolare n. 3 del 1997.

Il Ragioniere generale dello Stato

---

<sup>4</sup> Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

**Circ. 13 dicembre 1999, n. 298<sup>5</sup>**

**Recupero dei crediti derivanti da sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei Conti.**

In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260, concernente il regolamento per la semplificazione delle procedure per la riscossione dei crediti vantati dallo Stato nei confronti di responsabili per danno erariale, anche per l'anno in corso si ritiene opportuno richiedere alle S.L. di comunicare lo stato di esecuzione delle sentenze pronunciate dalla Corte dei Conti per il recupero di detti crediti.

Tale orientamento è condiviso anche dal Ministero del tesoro il quale nel corso dell'anno 1999, nelle more dell'individuazione delle nuove procedure contabili stabilite dall'articolo 4 del citato D.P.R. n. 260 del 1998, ha confermato la validità delle disposizioni impartite con la nota circolare 10 gennaio 1997, n. 3.

Le S.L. sono, pertanto, invitate a predisporre per l'esercizio finanziario 1999 entrambi i modelli A e B allegati alla predetta circolare n. 3 del 1997 da inoltrare, entro il 31 gennaio 2000, alle competenti Direzioni generali, Ispettorati e Servizio.

Detti modelli dovranno essere compilati distintamente per le seguenti tipologie di recupero:

1. riscossione dei crediti da iscrivere al bilancio dello Stato;
2. riscossione dei crediti da iscrivere al bilancio delle istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica specificando l'ammontare delle spese di giudizio da introitare al bilancio dello Stato;
3. riscossione dei crediti da iscrivere al bilancio delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica specificando l'ammontare delle spese di giudizio da introitare al bilancio dello Stato.

Gli Uffici centrali in indirizzo vorranno riscontrare il contenuto dei predetti prospetti e, dopo eventuali istruttorie ed integrazioni, provvedere alla loro trasmissione, in forma riepilogativa ma tenendo distinte le tre tipologie descritte, entro il 28 febbraio 2000 a questa Direzione generale, Ufficio II di ragioneria che, previa intesa con gli organi di controllo, provvederà a rappresentare nei modi e nei termini concertati la situazione complessiva dei crediti erariali ancora non riscossi da questa Amministrazione.

Gli Uffici centrali che non avessero delegato l'esecuzione delle sentenze in questione ai Provveditori agli Studi sono pregati di trasmettere i citati modelli A e B in forma riepilogativa, compilandoli in base alle tipologie come sopra evidenziate, all'Ufficio II di ragioneria di questa Direzione generale, entro il 31 gennaio 2000.

Pur nella consapevolezza delle ulteriori incombenze poste a carico degli Uffici scolastici diretti dalle S.L., non si può non richiamare la particolare attenzione sull'esigenza di corrispondere con la massima cura alla rilevazione richiesta.

Ciò in quanto, come è noto alle S.L., questa Amministrazione è stata oggetto di un'apposita indagine in materia da parte della magistratura contabile i cui esiti, già discussi dalla Sezione del

---

<sup>5</sup> Emanata dal Ministero della pubblica istruzione

controllo nella seduta del 12 novembre c.a., devono essere ancora pubblicizzati dallo stesso organo di controllo.

La copia della circolare n. 3 del 1997 del Ministero del tesoro è stata già inviata alle S.L. in allegato alla lettera 22 ottobre 1998, n. 3231 di questa Direzione generale concernente il monitoraggio del recupero dei crediti in questione.

Il Direttore generale

Michele Paradisi

Circ. 27 novembre 2000, n. 265<sup>6</sup>

**Regolamento approvato con D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna per danno erariale pronunciate dalla Corte dei Conti. Trasmissione del D.M. 22 luglio 1999.**

In attuazione dell'articolo 1 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260, indicato in oggetto, si comunica che con provvedimento ministeriale D.M. 22 luglio 1999 sono stati individuati gli Uffici e le Istituzioni dell'Amministrazione scolastica competenti a dare esecuzione alle sentenze o ordinanze di condanna per danno erariale pronunciate dalla Corte dei Conti.

Al riguardo, si fa presente che, per agevolare l'operatività delle strutture coinvolte, questo Ministero intendeva diffondere il predetto provvedimento unitamente alle istruzioni concernenti le procedure amministrativo-contabili di cui all'articolo 4 del citato regolamento.

Tuttavia, al fine di assicurare uniformità di indirizzo nella materia fra le Amministrazioni interessate, si è ritenuto opportuno interpellare, in via preliminare, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla compatibilità delle istruzioni predisposte con il complessivo sistema delle rilevazioni, delle contabilizzazioni e della gestione del bilancio dello Stato.

Non essendo a tutt'oggi pervenuta alcuna risposta del predetto Dicastero ed in considerazione della circostanza che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è stata già avviata dal primo settembre scorso, si ritiene utile portare fin d'ora a conoscenza di codesti Uffici ed Istituzioni il D.M. 22 luglio 1999 che si allega in copia.

Non appena possibile, sarà cura di questa Amministrazione diffondere l'ulteriore provvedimento concernente le istruzioni amministrativo-contabili da applicare per l'esecuzione delle sentenze in questione.

La presente circolare sarà diramata tramite posta elettronica e pubblicata in Intranet.

Il Direttore generale

Michele Paradisi

### **Allegato**

#### **Decreto ministeriale 22 luglio 1999**

Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'articolo 20, comma 8, allegato n. 1, n. 22;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 4 bis, lettera e);

---

<sup>6</sup> Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.

Visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260 con il quale, in attuazione dell'articolo 20, comma 8, della citata legge n. 59 del 1997, è stato emanato il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1 del citato regolamento, ciascuna Amministrazione è tenuta ad individuare l'Ufficio competente alla riscossione dei crediti derivanti da sentenze o ordinanze esecutive emesse dalla Corte dei Conti a carico di responsabili per danno erariale;

Considerato l'assetto organizzativo del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato, altresì, che, in attuazione delle statuizioni contenute negli articoli 11 e 21 della legge n. 59 del 1997, sono in corso di emanazione i provvedimenti di riforma dell'ordinamento del Ministero della pubblica istruzione e la riorganizzazione dell'intero sistema formativo mediante l'attribuzione dell'autonomia e della personalità giuridica a tutte le istituzioni scolastiche ed educative;

Ritenuto che nella presente fase, al fine di conciliare l'attuale stato ordinamentale con quello che sarà disegnato dalle riforme in atto, sia opportuno adottare, per l'individuazione dell'ufficio, una soluzione articolata che assicuri, tuttavia, unicità d'applicazione del D.P.R. n. 260 già citato attraverso una funzione di coordinamento;

Decreta:

## **Articolo 1**

### **Designazione Ufficio di coordinamento**

La Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi è designata quale ufficio di coordinamento e di interlocuzione con la Corte dei Conti ed altri uffici ed istituzioni di questa o altra Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 260 del 24 giugno 1998.

Il Direttore generale del personale provvede, nell'ambito della propria Direzione generale, alla individuazione dell'Ufficio di coordinamento.

## **Articolo 2**

### **Esecuzione sentenze**

Alla riscossione dei crediti derivanti dall'esecuzione di sentenze o ordinanze pronunciate dalla Corte dei Conti a carico di responsabili per danno erariale provvedono i seguenti uffici o istituzioni nei termini a fianco di ciascuno di essi indicati:

- Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi: esecuzione delle sentenze o ordinanze per danno arrecato al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dal personale del comparto "Ministeri" appartenente ai propri ruoli dirigenziali e delle qualifiche funzionali ovvero da responsabili estranei all'Amministrazione;

- Ufficio scolastico competente per territorio: esecuzione delle sentenze o ordinanze per danno arrecato al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dal personale del comparto "Scuola", inclusi i dirigenti scolastici, o da soggetti responsabili funzionalmente legati al sistema scolastico;
- istituzioni scolastiche e d'alta cultura nonché enti vigilati: esecuzione delle sentenze o ordinanze relative a danni arrecati al proprio bilancio mediante introito in apposito capitolo delle somme dovute ferma restando la spettanza allo Stato delle spese di giudizio.

### **Articolo 3**

#### **Esecuzione delle sentenze pregresse**

La conclusione dei procedimenti connessi all'esecuzione delle sentenze o ordinanze per danno erariale pronunciate dalla Corte dei Conti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto resta attribuita ai singoli uffici dell'Amministrazione attualmente competenti. Tali uffici provvedono a fornire periodica informazione sullo stato di esecuzione delle predette sentenze a quello di coordinamento di cui al precedente articolo 1.

### **Articolo 4**

#### **Norma transitoria.**

Le disposizioni di cui al presente decreto restano valide fino a che non venga diversamente disposto in sede di attuazione della normativa prevista dagli articoli 11 e 21 della legge n. 59 del 1997 per quanto attiene, rispettivamente, al riordino del Ministero della pubblica istruzione ed alla riorganizzazione del sistema formativo.

Il presente decreto sarà inoltrato ai competenti organi di controllo.

Il Ministro

Luigi Berlinguer

**Circ. 4 dicembre 2000, n. 267<sup>7</sup>**

**Recupero dei crediti derivanti da sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei conti.**

In attesa dell'emanazione delle norme di completa attuazione del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260, concernente il regolamento per la semplificazione delle procedure per la riscossione dei crediti vantati dallo Stato nei confronti di responsabili per danno erariale, anche per l'anno in corso si richiede alle SS.LL. di comunicare lo stato di esecuzione delle sentenze pronunciate dalla Corte dei conti per il recupero di detti crediti.

Tale orientamento è condiviso anche dal Ministero del tesoro il quale, nelle more dell'individuazione delle nuove procedure contabili stabilite dall'articolo 4 del citato D.P.R. n. 260 del 1998, ha confermato la validità delle disposizioni impartite con la nota circolare n. 3 del 10 gennaio 1997.

Le SS.LL. sono, pertanto, invitate a predisporre per l'esercizio finanziario 2000 entrambi i modelli A e B allegati alla predetta circolare n. 3 del 1997 da inoltrare, entro il 31 gennaio 2001, alle competenti Direzioni generali, Ispettorati e Servizio.

Detti modelli dovranno essere compilati distintamente per le seguenti tipologie di recupero:

1. riscossione dei crediti da iscrivere al bilancio dello Stato;
2. riscossione dei crediti da iscrivere al bilancio delle istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica specificando l'ammontare delle spese di giudizio da introitare al bilancio dello Stato (per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2000);
3. riscossione dei crediti da iscrivere al bilancio delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica specificando l'ammontare delle spese di giudizio da introitare al bilancio dello Stato.

Gli uffici centrali in indirizzo vorranno riscontrare il contenuto dei predetti prospetti e, dopo eventuali istruttorie ed integrazioni, provvedere alla loro trasmissione, in forma riepilogativa ma tenendo distinte le tre tipologie descritte, entro il 28 febbraio 2001 a questa Direzione generale, Ufficio II di ragioneria che, previa intesa con gli organi di controllo, provvederà a rappresentare nei modi e nei termini concertati la situazione complessiva dei crediti erariali ancora non riscossi da questa amministrazione.

Gli uffici centrali che non avessero delegato l'esecuzione delle sentenze in questione ai Provveditorati agli studi sono pregati di trasmettere i citati modelli A e B in forma riepilogativa, compilandoli in base alle tipologie come sopra evidenziate, all'Ufficio II di ragioneria di questa Direzione generale, entro il 31 gennaio 2001.

Pur nella consapevolezza del delicato momento che vede coinvolti tutti gli uffici nel processo di riordino di questo Ministero, non si può non richiamare la particolare attenzione sull'esigenza di corrispondere con la massima cura alla rinnovazione richiesta.

Ciò in quanto, come è noto alle SS.LL., questa amministrazione è stata oggetto di un'apposita indagine in materia da parte della magistratura contabile i cui esiti, già discussi dalla Sezione del controllo nella seduta del 12 novembre c.a., sono stati già pubblicizzati.

<sup>7</sup> Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.

La copia della circolare n. 3 del 1997 del Ministero del tesoro è stata già inviata alle SS.LL., in allegato alla lettera di questa Direzione generale del 22 ottobre 1998 n. 3231 concernente il monitoraggio del recupero dei crediti in questione.

Il Direttore generale

Michele Paradisi